

ART. 11) E' SEMPRE VIETATO:

- uccidere o catturare qualsiasi specie di fauna di fauna selvatica non compresa nell'allegato 1;
- l'esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone
- la caccia alla folaga, ai palmipedi ed al coniglio selvatico con il sistema della battuta;
- la caccia alla posta alla beccaccia;

- l'acquisto, la vendita, la detenzione a scopo di vendita e qualsiasi forma di commercio di selvaggina viva o morta o parte di essa (senza l'apposita autorizzazione);

- la conciatura di pelli e l'imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia stata vietata la caccia. Tale divieto è esteso anche alla selvaggina cacciabile, in periodo di caccia chiusa, salvo rilascio di apposita autorizzazione;

- l'esercizio venatorio durante il primo anno di concessione del porto d'arma, se il titolare non è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia da almeno tre anni;

- l'addestramento dei cani in violazione dell'art. 71 L.R. 29 luglio 1998 nr. 23 e nei due giorni antecedenti l'apertura generale della caccia (18 e 19 settembre 2020);

- sparare agli uccelli posati su linee elettriche, telefoniche e similari;

- l'utilizzo di munizionamento contenente piombo all'interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra). È vietato altresì sparare, con l'utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.

In ossequio al D.M. 17.10.2007 n.184, nei territori ricadenti all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) non coincidenti con aree protette ai sensi della L. 394/91 e delle LL.RR. 31/89 e 23/98 è inoltre

vietato:

- l'attività venatoria nei giorni 3 e 6 settembre 2020;
- l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie di Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- l'addestramento dei cani prima del periodo indicato dall'art.71 L.R. 29 luglio 1998 n.23 e nei due giorni antecedenti l'apertura generale della caccia (18 e 19 settembre 2020). Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

In ossequio al D.M. 17.10.2007 n.184, nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietato l'abbattimento in data antecedente al 1° ottobre di esemplari appartenenti alle specie alzavola, codone, marzaiola, moriglione, canapiglia, fischione, mestolone, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella.

In ossequio alla Determinazioni n.15350/548 del 31.07.2020 e n.15570/555 del 04.08.2020, del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), relative alla procedura di valutazione di incidenza ambientale del Calendario venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2020-2021, saranno osservate le seguenti prescrizioni:

- nei siti della rete Natura 2000 è sospesa l'attività venatoria sulle specie Moriglione, Pavoncella e Tortora selvatica;

- nelle zone umide ricadenti nei siti della rete Natura 2000, per le specie acquatiche Germano reale, Alzavola, Marzaiola, codone, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Folaga, l'inizio dell'attività venatoria è posticipata al 1° ottobre e la chiusura anticipata al 21 gennaio;

- Nei siti della rete Natura 2000, la chiusura dell'attività venatoria sulla specie beccaccia è anticipata al 21 gennaio.

- Nel mese di febbraio è vietata la caccia nell'unica area nidificante del Grifone in Italia e in particolare nelle ZPS ITB023037 "Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta" e ITB013044 "Capo Caccia", in ossequio a quanto disposto con il Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente n.13 del 01.02.2012.

- Successivamente al 21 gennaio gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide ricadenti nei siti della rete Natura 2000 frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia;

- Considerato che la prima decade di febbraio coincide con l'inizio delle attività riproduttive del Falco pellegrino e del Grifone, specie nidificanti in pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l'involto dei giovani di Grifone, gli appostamenti per la caccia dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti (verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri).

Art. 12) I soci delle zone autogestite sono obbligati, per quanto disposto dall'art.97 della L.R. n.23/98, ad esercitare l'attività venatoria alla lepre sarda e alla pernice sarda, unicamente ed esclusivamente all'interno della zona in concessione autogestita e nei periodi che verranno eventualmente indicati a scioglimento della riserva di cui al punto 16 del preambolo del presente provvedimento.

Art. 13) È fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori l'uso di indossare giubbini, gilet, maglie o abbigliamento equipollente ad alta visibilità durante l'esercizio della caccia al cinghiale o alla volpe organizzata con il sistema della battuta.

Art. 14) Le tabelle perimetrali degli istituti venatori e di protezione sono da considerarsi ancora valide a tutti gli effetti nelle more di trasferimento dei procedimenti e la definizione delle procedure a seguito della riforma degli Enti Locali ai sensi della L.R. 2/2016.

Art. 15) Nell'esercizio dell'attività venatoria dovranno essere osservate le misure precauzionali AntiCovid indicate nell'allegato 5.